



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXV - n. 7

**Publicato sul sito www.agcm.it
24 febbraio 2025**

SOMMARIO

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	5
C12667B - PAC2000A/RAMI DI AZIENDA DI DOC ROMA-UNICOOP FIRENZE – INFORMAZIONI FORNITE	
<i>Provvedimento n. 31452</i>	5
C12699 - TRIBUS HOLDINGS 23/PROTOS	
<i>Provvedimento n. 31453</i>	10

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12667B - PAC2000A/RAMI DI AZIENDA DI DOC ROMA-UNICOOP FIRENZE – INFORMAZIONI FORNITE

Provvedimento n. 31452

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 febbraio 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO, in particolare, l'articolo 16-*bis*, comma 1, della legge n. 287/1990, a norma del quale, ai fini dell'esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione di cui al Capo III della medesima legge, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili;

VISTO, inoltre, l'articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, a norma del quale i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo;

VISTO, altresì, l'articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, a norma del quale può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente alle imprese e associazioni di imprese che, dolosamente o per colpa, in risposta a una richiesta di informazioni, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito;

VISTA la comunicazione della società PAC 2000A Soc. Coop., pervenuta in data 3 settembre 2024, avente a oggetto la notifica dell'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione da parte della medesima società, direttamente o per il tramite di società controllate, della proprietà di tredici punti vendita - attivi con insegna "DOC" - di proprietà della società DOC*Roma S.r.l. e/o della sua controllante Unicoop Firenze Soc. Coop.;

VISTA la propria delibera del 24 settembre 2024, n. 31184, con la quale l'Autorità ha avviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, il procedimento C12667 nei confronti delle società PAC 2000A Soc. Coop. e Unicoop Firenze Soc. Coop.;

VISTA la propria delibera del 17 dicembre 2024, n. 31424, con la quale l'Autorità: (i) ha accertato che l'operazione di concentrazione oggetto del procedimento C12667 fosse suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nei mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo identificati dalle isocrone n. 1, 12, 13, ai sensi

dell'articolo 6, della legge n. 287/1990; (ii) ha prescritto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 287/1990, misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva essendo l'operazione già stata realizzata;

VISTE le informazioni fornite dalla società PAC 2000A Soc. Coop. nel corso dell'audizione svoltasi in data 11 novembre 2024, come riportate nella tabella prodotta in tale occasione e allegata al relativo verbale;

VISTE le richieste di informazioni inviate alla società PAC 2000A Soc. Coop. in data 12 novembre 2024 e in data 15 novembre 2024;

VISTE le risposte fornite dalla società PAC 2000A Soc. Coop., rispettivamente, in data 14 novembre 2024 (protocollata in data 15 novembre 2024) e 18 novembre 2024;

CONSIDERATO che l'audizione della società PAC 2000A Soc. Coop. (di seguito anche "PAC") svoltasi l'11 novembre 2024 e le richieste di informazioni inviate alla medesima società il 12 e il 15 novembre 2024 erano finalizzate all'acquisizione di elementi utili alla valutazione dell'operazione di concentrazione oggetto del procedimento C12667 - *PAC2000A/Rami di azienda di DOC Roma-UNICOOP Firenze* e, dunque, all'esercizio dei poteri in materia di divieto delle operazioni di concentrazione di cui al Capo III della legge n. 287/1990;

CONSIDERATO che sia nell'audizione di PAC, svoltasi l'11 novembre 2024, sia nelle richieste di informazioni inviate alla medesima società il 12 e il 15 novembre 2024, erano richiamate le disposizioni di cui agli articoli 16-bis, comma 2, e 14, comma 5, della legge n. 287/1990, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata risposta e/o risposta non veritiera;

CONSIDERATO che, nel corso dell'audizione svoltasi in data 11 novembre 2024, PAC affermava che le quote di mercato dei punti vendita attivi con insegna del Consorzio Nazionale Dettaglianti CONAD S.c. a r.l. (di seguito, "Conad"), indicate nel provvedimento di avvio del procedimento C12667 e fornite dalla stessa parte in data 4 settembre 2024, in occasione della notifica dell'operazione di concentrazione, avrebbero dovuto essere depurate delle quote dei punti vendita appartenenti alla cooperativa Conad Nord Ovest (di seguito anche "CNO"), in quanto quest'ultima costituirebbe un'entità distinta e concorrente rispetto a PAC, seppure anch'essa faccia parte del sistema Conad¹. A tal fine, pertanto, PAC produceva e allegava al verbale d'audizione una nuova rilevazione delle quote di mercato di PAC al netto delle vendite realizzate da CNO;

CONSIDERATO che le nuove quote di mercato fornite da PAC nel corso dell'audizione in relazione a tutti i punti vendita con insegna Conad (sia di PAC che di CNO), attivi nei mercati locali identificati dalle isocrone oggetto d'indagine, risultavano in quasi tutti i casi inferiori di circa 4-5 punti percentuali rispetto a quelle fornite dalla stessa parte in occasione della notifica e, pertanto, non costituivano un mero aggiornamento con la suddivisione tra PAC e CNO delle quote del sistema Conad, come invece prospettato dalla parte;

CONSIDERATO che, in ragione di tali significative differenze, in data 12 novembre 2024, gli Uffici istruttori trasmettevano a PAC una richiesta di informazioni², ai sensi dell'articolo 14, comma 2,

¹ Cfr. doc. 126 (verbale di audizione di PAC dell'11 novembre 2024).

² Cfr. doc. 109.

della legge n. 287/1990 e dell'articolo 9 del D.P.R. n. 217/1998, proprio per avere chiarimenti “*in relazione agli elementi emersi in occasione dell’audizione svoltasi in data 11 novembre 2024*” e, in particolare, al fine di ottenere, tra gli altri, “*una versione integrata del documento n. 7.3 (recante i dati di fatturato, le quote di mercato e l’indicazione dei punti vendita nelle 13 isocrone) in cui nella colonna «PV» del dataset si specifichi, in luogo alla generica indicazione «Acquirente» fornita per tutti i punti vendita Conad, una etichetta differente per PAC (sostituendo «Acquirente» con «Conad-PAC») o per Conad Nord Ovest (sostituendo «Acquirente» con «ConadCNO»)»;*

CONSIDERATO che, a fronte della puntuale richiesta degli Uffici, con comunicazione del 14 novembre 2024 (protocollata in data 15 novembre 2024), PAC confermava le nuove quote di mercato fornite in occasione dell’audizione dell’11 novembre producendo un ulteriore documento di dettaglio (allegato n. 25)³ [omissis]^{*4}, precisando che erano state apportate ulteriori modifiche atteso che, [omissis]⁵;

CONSIDERATO che anche i dati di dettaglio, sulla base dei quali erano state calcolate le quote di mercato fornite in audizione (allegato n. 25), apparivano *prima facie* manifestamente incongruenti rispetto a quelli forniti dalla medesima parte nel formulario di notifica della concentrazione e non risultavano essere un mero aggiornamento volto a tenere conto delle nuove aperture/trasferimenti negli ultimi sei mesi⁶;

CONSIDERATO che, il medesimo giorno in cui erano state acquisite le suddette informazioni⁷, veniva inviata a PAC una nuova richiesta di chiarimenti⁸, avente a oggetto le motivazioni delle incongruenze riscontrate (puntualmente indicate)⁹ e della modifica delle isocrone, con la contestuale richiesta di specificare se ai fini del calcolo delle quote di mercato fossero stati utilizzati, come nel formulario di notifica, i fatturati realmente realizzati da PAC piuttosto che quelli stimati da Nielsen. Infine, alla luce di quanto riscontrato, veniva espressamente richiesto di “*indicare se, alla luce degli elementi suddetti, si ritiene di confermare le stime delle quote di mercato indicate nell’audizione tenutasi in data 11 novembre 2024*”¹⁰;

³ Cfr. doc. 115.25.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁴ [omissis].

⁵ [omissis].

⁶ In particolare, a seguito della rideterminazione delle isocrone oggetto d’indagine, risultavano essere stati inclusi circa 400 punti vendita concorrenti in più rispetto a quelli indicati nel formulario (in particolare, per le isocrone n. 1-6 e 10-13, a fronte di 1.222 punti vendita presenti nell’allegato n. 24 e nel formulario di notifica, risultavano 1.651 punti vendita presenti nell’allegato n. 25, con una discrepanza, dunque di ben oltre il 30%). Inoltre le distanze medie delle isocrone (di 15 minuti) erano aumentate sensibilmente (anche superiori a 1km) e da un controllo a campione dei punti vendita risultavano essere inclusi punti vendita con tempi di percorrenza superiori ai 20 minuti (in taluni casi finanche il doppio).

⁷ La risposta alla richiesta di informazioni risulta inviata da PAC in data 14 novembre 2024 e protocollata e acquisita dagli Uffici in data 15 novembre 2024.

⁸ Cfr. doc. 114.

⁹ A tal fine, nella richiesta di informazioni veniva riportata una tabella con alcuni specifici esempi, frutto di un controllo a campione, delle incongruenze riscontrate rispetto alla definizione delle singole isocrone (cfr. doc. 114).

¹⁰ Cfr. doc. 114.

CONSIDERATO che solo dinanzi alle inequivocabili evidenze sottoposte a PAC con le richieste di chiarimenti e a seguito di una richiesta di proroga “*per avere il tempo materialmente necessario per effettuare le verifiche richieste*”¹¹, con comunicazione del 18 novembre 2024, PAC¹² riconosceva che “*le stime delle quote di mercato di cui all’allegato 25 non sono da ritenersi attendibili*” in ragione di un asserito “*errore materiale nel codice di estrazione dei dati tramite l’API di Google Maps*”, che la stessa parte sosteneva di aver commesso in buona fede e con l’intenzione di fornire informazioni aggiornate, richiedendo pertanto “*di non tenere conto dell’allegato 25 e delle quote di mercato indicate nell’audizione tenutasi l’11 novembre 2024*”¹³;

CONSIDERATI, inoltre: (i) la centralità dei dati oggetto delle informazioni in esame e la tempistica con la quale sono state forniti i nuovi dati; (ii) la dimensione ed evidenza dell’errore; (iii) la condotta negligente di PAC che avrebbe potuto e dovuto facilmente verificare la correttezza dei nuovi dati/stime prima di fornire informazioni errate all’Autorità; (iv) che il controllo delle operazioni di concentrazione si svolge sulla base delle informazioni fornite unilateralmente dalle parti; (v) i termini estremamente ristretti entro cui si svolge il procedimento istruttorio in materia di concentrazioni;

RITENUTO che le summenzionate circostanze di fatto possono configurare una fattispecie di informazioni non veritiere, senza giustificato motivo, di cui all’articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990 e che, pertanto, possono trovare attuazione le previsioni in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990;

DELIBERA

a) di contestare alla società PAC 2000A Soc. Coop. la violazione di cui all’articolo 16-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990, per aver fornito, nel corso del procedimento C12667, informazioni non veritiere, senza giustificato motivo;

b) l’avvio del procedimento, per l’eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990, nei confronti della società PAC 2000A Soc. Coop.;

c) che il responsabile del procedimento è il dottor Walter Caizzone;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Manifatturiero, Agroalimentare, Farmaceutico e Distribuzione Commerciale del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità dai rappresentanti legali della società, ovvero da persona da essi delegata;

e) di fissare il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del presente provvedimento, per l’esercizio da parte degli interessati del diritto di presentare all’Autorità scritti difensivi e documenti e di chiedere di essere sentiti;

¹¹ Cfr. doc. 116.

¹² Cfr. doc. 119.

¹³ Cfr. doc. 119.

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12699 - TRIBUS HOLDINGS 23/PROTOS*Provvedimento n. 31453*

L' AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 febbraio 2025;

SENTITO la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Tribus Holdings 23 S.à r.l. pervenuta in data 13 gennaio 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Tribus Holdings 23 S.à r.l. (di seguito, "Tribus Holdings") è una società indirettamente controllata dal fondo di investimento H.I.G. Europe Capital Partners III L.P., a sua volta gestito dalla società di investimento H.I.G. Capital, LLC (di seguito, "H.I.G. Capital", e insieme alle società da essa direttamente o indirettamente controllate, inclusa Tribus Holdings, "Acquirente" o "Gruppo H.I.G.").

H.I.G. Capital è specializzata nella fornitura di capitale di debito ed *equity* a piccole e medie imprese. Tramite le società nel suo portafoglio, è attiva in vari settori in Italia. In particolare, per quanto attiene alla valutazione dell'operazione in esame, H.I.G. Capital opera nel mercato dell'information *technology* (di seguito, "IT") attraverso la società Project Informatica S.r.l. (di seguito, "Project Informatica"), attiva nella fornitura di soluzione tecnologiche *hardware* e *software* integrate nell'infrastruttura IT dei clienti e dei relativi servizi di configurazione, aggiornamento, assistenza e manutenzione.

H.I.G. Capital, nel 2023, ha realizzato un fatturato consolidato complessivo a livello globale pari a circa [30-40]* miliardi di euro, di cui circa [5-6] miliardi di euro realizzati nell'Unione europea e circa [2-3] miliardi di euro in Italia.

2. Protos S.p.A. (di seguito, "Protos") è una società italiana di *technical advisory* indipendente che, principalmente per i settori dell'energia, delle infrastrutture e dell'immobiliare, opera come consulente tecnico per committenti pubblici e privati, offrendo servizi di consulenza tecnico-ingegneristica, servizi ispettivi di verifiche e validazioni tecniche, servizi di IT (e, in particolare, di *loan data management*), servizi di *loss adjusting* e servizi immobiliari.

Protos controlla le società Protos Check S.r.l. (di seguito, "Protos Check"), Protos Engineering S.r.l. (di seguito, "Protos Engineering"), Protos Energy S.r.l. (di seguito, "Protos Energy"), Protos Loss

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Adjusting S.r.l. (di seguito, “Protos Loss ADJ”) e Protos Real Estate S.r.l. (di seguito, “Protos Real Estate”, insieme a Protos e alle altre sue controllate, il “Gruppo Protos” o Società “Target”).

Il capitale sociale di Protos è attualmente detenuto per il 69,10% da Prolm S.r.l., per il 14,70% da KPMG Advisory S.p.A. (di seguito, “KPMG”), per il 10,11% da Blu S.r.l. e per il 6,09% da due persone fisiche (di seguito, “Venditori”).

Nel 2023, il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo Protos a livello mondiale è stato pari a circa [35-100] milioni di euro, quasi interamente realizzato in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) ha a oggetto l’acquisizione da parte del Gruppo H.I.G. del 70% delle azioni di Protos e, conseguentemente, del controllo esclusivo sulla stessa e sulle sue controllate Protos Check, Protos Engineering, Protos Energy, Protos Loss ADJ e Protos Real Estate. I termini e le condizioni dell’Operazione sono disciplinati da un apposito contratto di compravendita.

4. Sotto un profilo sostanziale, secondo quanto comunicato dalla Parte notificante, l’Operazione consentirà a H.I.G. Capital di entrare nel settore della consulenza ingegneristica e supportare la crescita di Protos, nell’ambito dei servizi tecnici e ispettivi funzionali a progetti nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficientamento energetico, delle infrastrutture e dell’immobiliare.

5. L’Operazione è accompagnata da un obbligo di non concorrenza che comprende l’impegno da parte dei Venditori, [omissis], a non svolgere in Italia, per un periodo di tre anni dal *closing*, direttamente o indirettamente, [omissis]. Inoltre, sempre a carico dei Venditori, [omissis], e negli stessi limiti di durata e ambito territoriale dell’obbligo di non concorrenza, il contratto di compravendita prevede anche un obbligo di non sollecitazione e un divieto di storno [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

6. L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro¹.

7. Gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione e divieto di storno descritti in precedenza possono essere qualificati come accessori all’Operazione, nella misura in cui essi contengono restrizioni direttamente connesse alla sua realizzazione e necessarie a realizzare integralmente il valore dei beni oggetto di cessione. In particolare, nel caso di specie, i suddetti obblighi sono volti

¹ Cfr. provvedimento n. 31088 del 5 marzo 2024, “Rivalutazione soglie fatturato ex art. 16, comma 1, della legge n. 287/90”, in Bollettino n. 10/2024.

ad assicurare che l'Acquirente possa beneficiare di una tutela contro l'eventuale concorrenza dei Venditori per poter conquistare la clientela di Protos e assimilare e sfruttare il suo *know-how*².

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

IV.1 I mercati interessati

8. In considerazione dell'attività della Società *Target*, l'Operazione interessa cinque distinti mercati, ossia quelli relativi, rispettivamente, ai servizi di consulenza ingegneristica, ai servizi ispettivi, ai servizi di IT, al *loss adjusting* e ai servizi immobiliari. Tra i suddetti mercati, l'unico in cui sono attive entrambe le Parti è quello dei servizi di IT, dove l'Acquirente opera per il tramite della controllata Project Informatica.

9. Ai fini della valutazione dell'Operazione non si ritiene necessaria una più precisa articolazione dei mercati sotto il profilo merceologico, in considerazione del fatto che, qualunque sia la definizione adottata, l'Operazione non presenterebbe alcuna problematica concorrenziale.

10. Quanto alla dimensione geografica, le Parti ritengono, in linea con i precedenti dell'Autorità e della Commissione europea, che il mercato dei servizi immobiliari³ possa essere considerato di estensione locale, pluri-provinciale o nazionale, quello dei servizi di IT⁴ e *loss adjusting*⁵ di dimensione nazionale, quello dei servizi ispettivi⁶ di rilevanza quantomeno nazionale, quello, infine, dei servizi di consulenza ingegneristica⁷ quantomeno nazionale se non globale.

11. Anche sotto il profilo geografico non si ritiene necessario giungere a una più precisa definizione degli ambiti geografici inerenti ai mercati sopra identificati in quanto, anche adottando la più prudentiale segmentazione geografica, l'Operazione non comporterebbe problematiche di natura concorrenziale.

IV.2 Effetti dell'Operazione

12. L'Operazione comporterà l'acquisizione del controllo esclusivo del Gruppo Protos da parte del Gruppo H.I.G., generando delle sovrapposizioni di natura orizzontale tra le attività delle Parti esclusivamente nella fornitura di servizi di IT, ossia l'unico mercato, tra quelli in cui opera la Società *Target*, in cui è attiva anche l'Acquirente. Tuttavia, le sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle Parti risultano in una quota di mercato combinata irrisoria, [*inferiore all'1%*]. Nel mercato dei servizi di IT, infatti, la Società *Target* detiene una quota [*inferiore all'1%*], mentre la quota del Gruppo H.I.G. è [*inferiore all'1%*].

13. Inoltre, dal momento che il Gruppo H.I.G. non opera in mercati posti a monte o a valle dei mercati in cui è attiva la Società *Target*, l'Operazione non produrrà alcun effetto di natura verticale.

² Cfr. Comunicazione della Commissione europea sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03).

³ Cfr. C12566 - *X3G Mergeco/Prelios*, provvedimento n. 30877 del 14 novembre 2023, in Bollettino n. 46/2023.

⁴ Cfr. C12624 - *Accenture Holdings/Intellera Consulting*, provvedimento n. 31187 del 30 aprile 2024, in Bollettino n. 20/2024.

⁵ Cfr. decisione della Commissione europea M.9127 - *Carlyle/Sedgwick* del 20 dicembre 2018.

⁶ Cfr. C12569 - *Fondo Italiano d'Investimento SGR-Registro Italiano Navale/RINA*, provvedimento n. 30813 del 10 ottobre 2023, in Bollettino n. 41/2023.

⁷ Cfr. C12569 - *Fondo Italiano d'Investimento SGR-Registro Italiano Navale/RINA*, cit. e C12650 - *Accenture/Fibermind*, provvedimento n. 31283 del 9 luglio 2024, in Bollettino n. 30/2024.

14. Alla luce delle considerazioni esposte, l'Operazione non appare nel suo complesso suscettibile di determinare effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXV- N. 7 - 2025

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
